



# Corte dei Conti

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

DELIBERAZIONE N. 75/2008/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Vittorio Lomazzi	Presidente
Dott. Michele Grasso	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario relatore
Dott. Chiara Vetro	Referendario

Nell'adunanza pubblica del 1 luglio 2009;  
 Visto l'art. 100 comma 2 della Costituzione;  
 Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;  
 Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;  
 Visto il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;  
 Vista la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;  
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
 Vista la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ed in particolare l'art. 1 comma 166 e seguenti;  
 Vista la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 9/AUT/2008 del 04/07/2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 02/08/2008 recante le linee guida per la



10

redazione della relazione al rendiconto 2007 da parte dei revisori dei conti degli Enti locali;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Letta la Relazione compilata dall'organo di revisione contabile del Comune di Melendugno (LE) pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia in data 12/03/2009 prot. n. 179 e i chiarimenti resi dal Sindaco, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Presidente dell'Organo di Revisione con nota pervenuta in data 24/04/2009 prot. n. 228;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 14 del 18/06/2009 che ha fissato per il giorno 01/07/2009 l'adunanza pubblica della Sezione per l'emissione della Pronuncia prevista dall'art. 1 comma 168 della Legge 23/12/2005 n. 266;

Udita la relazione del magistrato istruttore Stefania Petrucci;

Udito il Segretario Generale del Comune di Melendugno (LE).


\*\*\*\*\*

In data 31/03/2009, è pervenuta presso la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, la relazione – questionario al rendiconto 2007 del Collegio dei revisori del Comune di Melendugno (LE) trasmessa ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) e redatta secondo le linee guida approvate con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 9/AUT/2008 del 04/07/2008.

La relazione, evidenziava il mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di cassa avendo registrato un saldo finanziario negativo di €. 212.843,32 mentre l'obiettivo programmatico risultava pari a €. 638.000,00 e la non corrispondenza tra il risultato economico di esercizio pari a €. 24.123,40 e la variazione del patrimonio netto che risulta negativa per l'importo di €. 276.026,00.

Pertanto, con nota istruttoria del 26/03/2009 si invitavano l'Organo di Revisione e l'Ente a fornire chiarimenti ed a trasmettere copia del contratto.

Con nota di risposta, pervenuta in data 24/04/2009, il Sindaco, il Responsabile dei Servizi Finanziari ed il Presidente dell'Organo di Revisione comunicavano che l'Ente aveva assunto durante l'esercizio



P

2006 una serie di mutui per finanziare una pluralità di opere pubbliche, debitamente elencate, per le quali erano stati effettuati pagamenti nel successivo esercizio 2007 e segnalavano che conseguentemente la mancata osservanza del patto di stabilità interno limitatamente alla gestione di cassa derivava dai rilevanti importi pagati e che *peraltro non era possibile posticipare oltremodo detti pagamenti poiché le diverse ditte appaltatrici vantavano crediti certi ed esigibili*.

Nella nota di risposta si rilevava, inoltre, che, alla luce del parere reso da questa Sezione con deliberazione del 26/11/2008, per molte opere pubbliche in corso di realizzazione risultavano concessi finanziamenti regionali per l'importo complessivo di € 840.000,00 che l'Ente avrebbe potuto contabilizzare anche se solo convenzionalmente nel calcolo del patto di stabilità interno ottenendo un saldo attivo.

Per la mancata corrispondenza tra il risultato economico di esercizio e la variazione del patrimonio netto, la nota di risposta evidenziava che annualmente i registri vengono aggiornati per adempiere agli obblighi in materia di tenuta degli inventari e di redazione del conto del patrimonio ove sono applicati criteri di competenza economica-patrimoniale per cui un bene è inserito nelle voci dell'attivo patrimoniale al momento della sua consegna o del collaudo dell'opera.

Tale gestione determinerebbe, quindi, una possibile differenza tra le variazioni da conto finanziario ed il dato finanziario calcolato sul prospetto di conciliazione.

All'adunanza pubblica, il Segretario Generale ribadiva le argomentazioni proposte dall'Ente durante la fase istruttoria precisando che il Comune, nell'esercizio 2008, ha osservato il patto di stabilità interno ed ha rallentato l'andamento dei pagamenti proprio al fine di garantire il rispetto del patto.

Il Collegio precisa che la deliberazione n. 33 del 26/11/2008 resa in sede di attività consultiva, peraltro su richiesta dell'odierno Ente, alla luce del Decreto Ministeriale del 12/07/2007 e della Circolare MEF n. 12 del 22/02/2007, ha ritenuto applicabile anche ai trasferimenti regionali la disciplina prevista per i trasferimenti statali ed ha chiarito che, ai fini del calcolo dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, l'adozione



da parte della Regione Puglia di uno specifico atto formale poteva consentire agli Enti locali situati nel territorio regionale di effettuare il conteggio dei trasferimenti regionali in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'Amministrazione Regionale interessata alla stregua di quelli statali.

Pertanto, la Sezione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti rileva che secondo l'espresso dettato dell'art. 1, comma 168, della L. 23/12/2005 n. 266, le Sezioni Regionali di Controllo qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del precedente comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno adottano specifica pronuncia.

La legge finanziaria per l'anno 2007, all'art. 1, comma 676, ha precisato che le disposizioni in materia di patto di stabilità interno sono dettate ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica affinché gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e per tale ragione costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La Sezione sottolinea, inoltre, la mancata corrispondenza tra il risultato economico di esercizio e la variazione del patrimonio netto rilevando che il nuovo Principio Contabile n. 3 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali, al punto 103, ribadisce la necessaria coincidenza tra i due dati fatta salva la presenza di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale che richiedono una rettifica delle poste patrimoniali da riportare in apposito prospetto contenuto nella relazione al rendiconto.

Il Collegio precisa che il controllo svolto dalla Sezione secondo la normativa contenuta nell'art. 1 comma 166 e ss. della L. 23/12/2005 n. 266 è un controllo di natura collaborativa avente carattere finanziario ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità *"dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,*



la sana gestione finanziaria degli enti locali” come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 depositata il 7 giugno 2007.

Pertanto, la Sezione nell’esercizio delle funzioni di controllo conferite dall’art. 1 comma 166 e ss. della L. 23/12/2005 n. 266 ed ai sensi del comma 168 dell’art 1 della Legge n. 266/2005,

DELIBERA

- che il Comune di Melendugno (LE) non ha osservato l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per la gestione di cassa dell’esercizio 2007 atteso che, l’obiettivo programmatico ammontava all’importo di €. 638.000,00 mentre il risultato conseguito è negativo per l’importo di €. 212.843,00.
- che non sussiste corrispondenza tra il risultato economico di esercizio e la variazione del patrimonio netto dell’Ente.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Melendugno (LE) affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza come stabilito dal comma 168 art. 1 della L. n. 266/2005.

Così deliberato in Bari, nella Camera del Consiglio del 1 luglio 2009.

Il relatore

(S. Petrucci)

*Stepano Petrucci*



Il Presidente

(V. Lomazzi)

*Vittorio Lomazzi*

Depositata in Segreteria  
il 2 LUG. 2009  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Carmela DORONZO)  
*Carmela Doronzo*